

Irresponsabile o inviolabile? Sul ricorso per conflitto tra poteri sollevato dal Presidente Napolitano avverso la Procura di Palermo

di Alessandro Gigliotti *
(28 novembre 2012)

SOMMARIO: 1. Il precedente delle intercettazioni «casuali» del Presidente Scalfaro. – 2. La vicenda che ha coinvolto il Presidente Napolitano. – 3. Il contenuto del ricorso. – 4. Il regime giuridico delle intercettazioni «dirette». – 5. La problematica distinzione tra sfera funzionale e sfera privata. – 6. Il regime delle intercettazioni «casuali». – 7. Conclusioni.

1. Il precedente delle intercettazioni «casuali» del Presidente Scalfaro

Con l'ordinanza n. 218 del 20 settembre 2012, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto tra poteri sollevato dal Presidente della Repubblica in carica, Giorgio Napolitano, nei confronti della Procura della Repubblica di Palermo, in relazione ad alcune intercettazioni di tipo «casuale» che hanno coinvolto lo stesso Presidente Napolitano nei mesi scorsi¹. La pronuncia non pone particolari problemi, giacché l'ammissibilità del conflitto non era minimamente in discussione, sia per quanto attiene al profilo soggettivo – sono ormai diversi i conflitti tra poteri a cui ha preso parte il Capo dello Stato – sia per quello oggettivo, dal momento che la controversia sull'estensione della prerogativa di inviolabilità dell'organo ne evidenzia indiscutibilmente il «tono costituzionale». Particolarmente delicata, invece, la questione che la Corte dovrà affrontare ora che è chiamata ad entrare nel merito della vicenda, dovendo ricostruire il regime delle intercettazioni delle comunicazioni del Capo dello Stato.

Si ricorderà, peraltro, che un caso del tutto analogo si presentò non molti anni fa, allorché la Procura di Milano si accinse a svolgere delle indagini su alcune ipotesi di reato che coinvolgevano i vertici di un istituto bancario novarese. La Procura, a tal fine, aveva disposto delle intercettazioni telefoniche attraverso cui fu captata una conversazione tra l'amministratore delegato dell'istituto e il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, risalente al novembre del 1993; il testo fu successivamente depositato agli atti, benché le dichiarazioni di Scalfaro non avessero alcun rilievo penale. La questione divenne di pubblico dominio solamente qualche anno più tardi e, precisamente, nei primi mesi del 1997, quando il testo dell'intercettazione fu pubblicato da parte di

* Dottore di ricerca in *Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparate*, Università di Roma "La Sapienza" (alessandro.gigliotti@uniroma1.it).

¹ In questa sede, si preferisce parlare di intercettazioni «casuali» anziché «indirette», riprendendo una distinzione operata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007, della quale si parlerà diffusamente *infra*.

alcuni organi di stampa². Ne seguì un vivace dibattito parlamentare originato da un'interpellanza presentata dal Sen. Francesco Cossiga e rivolta al ministro di Grazia e Giustizia, Giovanni Maria Flick, nella quale l'ex Presidente chiedeva se la trascrizione e il deposito dell'intercettazione fossero conformi ai principi costituzionali³.

Il dibattito si svolse nella seduta del Senato della Repubblica del 7 marzo 1997, nel corso della quale il Presidente del Consiglio, Romano Prodi, si pronunciava duramente contro gli attacchi che la stampa aveva rivolto nei confronti del Presidente Scalfaro e, al contempo, difendeva a spada tratta l'operato del Capo dello Stato e quello della magistratura. In seguito prese la parola anche il ministro Flick, secondo cui la posizione costituzionale del Capo dello Stato escludeva la possibilità di limitare in qualche modo la libertà e segretezza delle sue comunicazioni; il principio stesso aveva poi un preciso riconoscimento normativo, poiché l'art. 7 della legge 5 giugno 1989, n. 219, disponeva a tal proposito che le intercettazioni delle comunicazioni del Presidente potevano essere deliberate esclusivamente dal *Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa*, previa messa in stato d'accusa da parte del Parlamento in seduta comune, e comunque solamente qualora la Corte costituzionale ne avesse preventivamente disposto la sospensione dalla carica. In conclusione, Flick riteneva che la captazione delle interlocuzioni del Capo dello Stato fosse illegittima, sia nel caso di reati privati sia di fronte a fattispecie non penalmente rilevanti, sia in forma diretta sia indiretta, sicché era inammissibile trascrivere e depositare le comunicazioni eventualmente intercettate. Nel caso in questione, però, il ministro di Grazia e Giustizia non rilevava nella condotta della Procura aspetti di macroscopica inosservanza delle norme a motivo della stringatezza delle disposizioni normative vigenti⁴. Neppure il Consiglio Superiore della Magistratura, infine, sembrava preoccuparsi eccessivamente per quanto accaduto: benché l'organo di autogoverno della magistratura avesse deciso di aprire un'indagine

² In merito alla vicenda richiamata, v. la dettagliata ricostruzione svolta da G. ROMA, *Un altro passo verso l'inviolabilità del Presidente della Repubblica? (Il caso della cd. intercettazione telefonica indiretta del Presidente Scalfaro)*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1999, p. 2883 ss.

³ *Senato della Repubblica, XIII legislatura, resoconto stenografico della 146^a seduta pubblica di venerdì 7 marzo 1997*, p. 3 s. Si riporta il testo dell'interpellanza: «Per sapere:

se ritenga conforme ai principi costituzionali:

1) l'intercettazione di una conversazione telefonica cui partecipi il Presidente della Repubblica ancorché effettuata su utenza ad altro intestata;

2) la trascrizione di detta conversazione in un verbale formale a cura di ufficiali di polizia giudiziaria;

3) il deposito di detta trascrizione per disposizione dell'autorità giudiziaria, ancorché senza rilevanza sostanziale o processuale del suo contenuto;

se invece il Ministro in indirizzo non ritenga che detti comportamenti costituiscano violazione della garanzia delle inviolabilità che ormai autorevole giurisprudenza e dottrina pacificamente riconoscono attribuita al Capo dello Stato, in forza dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale;

quali misure nell'ambito delle sue competenze egli intenda eventualmente adottare a tutela delle prerogative del Presidente della Repubblica poste a protezione della sua indipendenza e libertà fisica, giuridica e morale nell'interesse dell'ordine fondamentale dello Stato».

⁴ *Senato della Repubblica, XIII legislatura, resoconto stenografico della 146^a seduta pubblica di venerdì 7 marzo 1997*, p. 9 ss.

sull'operato della Procura di Milano, la commissione incaricata decideva poche settimane dopo di archiviare il caso⁵.

2. La vicenda che ha coinvolto il Presidente Napolitano

La vicenda relativa al Presidente Napolitano, risalente all'estate del 2012, è nota. La Procura di Palermo ha avviato alcune indagini nell'ambito di un'inchiesta su presunte trattative tra Cosa Nostra e lo Stato italiano, avvenute all'inizio degli anni Novanta; nel corso delle indagini, essa ha richiesto l'autorizzazione per effettuare delle intercettazioni telefoniche sulle utenze in uso a Nicola Mancino, indagato per falsa testimonianza e che all'epoca dei fatti ricopriva la carica di ministro dell'Interno. Nell'attività di intercettazione delle conversazioni telefoniche di Mancino — il cui numero ammonta complessivamente a 9.295 — gli inquirenti si sono così imbattuti in alcune telefonate intercorse tra l'ex ministro e il Presidente Napolitano, relative all'autunno del 2011; si tratta quindi di captazioni fortuite, non volute, come testimonia il fatto che, su un totale di oltre novemila interlocuzioni, quelle tra Mancino e Napolitano siano solamente quattro. La notizia si è in seguito diffusa sugli organi di stampa ed ha trovato conferma in alcune dichiarazioni rilasciate dallo stesso Procuratore della Repubblica di Palermo, Francesco Messineo, il quale ha affermato che le intercettazioni del Presidente Napolitano, non avendo alcun rilievo ai fini del procedimento, sarebbero state puntualmente distrutte secondo le modalità previste dal codice di procedura penale⁶. Più in dettaglio, il Procuratore alludeva a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 269 del codice, in base al quale le intercettazioni irrilevanti possono essere distrutte ma solamente previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, dopo che le parti abbiano avuto possibilità di esaminarle, non esistendo per contro alcuna norma che imponga l'immediata distruzione di intercettazioni «casuali» di soggetti coperti da immunità, come il Capo dello Stato. A seguito di ciò, il Presidente Napolitano ha sollevato un ricorso per conflitto di attribuzioni presso la Corte costituzionale, avverso la Procura di Palermo, ritenendo che i magistrati abbiano menomato le attribuzioni costituzionali del Capo dello Stato poiché essi, non avendo proceduto immediatamente alla distruzione delle intercettazioni, avrebbero leso le prerogative di irresponsabilità di cui all'art. 90 della Costituzione.

⁵ G. ROMA, *Un altro passo verso l'invulnerabilità del Presidente della Repubblica?*, cit., p. 2893.

⁶ In proposito, si veda il testo della lettera del Procuratore di Palermo Messineo, pubblicata sul quotidiano *La Repubblica* dell'11 luglio 2012, recante il titolo *Le intercettazioni indirette non sono lesive dell'immunità*.

3. Il contenuto del ricorso

Prima di entrare nel merito della questione, è opportuno riassumere brevemente le motivazioni addotte dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha assunto la difesa del Presidente Napolitano. Nel ricorso, l'Avvocatura sostiene l'assoluta inviolabilità delle comunicazioni del Presidente della Repubblica, che essa àncora al suo ruolo di Capo dello Stato e di rappresentante dell'unità nazionale, nonché al principio di irresponsabilità, sancito dall'art. 90 della Costituzione e corroborato dalla disciplina normativa contenuta nell'art. 7 della legge 5 giugno 1989, n. 219. Anzitutto, secondo l'Avvocatura l'irresponsabilità giuridica «*comporta l'assoluta riservatezza di tutte le attività del Presidente della Repubblica che sono propedeutiche e preparatorie rispetto al compimento degli atti tipici e pubblici attraverso i quali esercita formalmente i propri poteri*», anche in considerazione del fatto che «*alcune attività che egli pone in essere [...] non hanno un carattere formalizzato*» (punto n. 2.1 del Ricorso, p. 6 ss.). La totale inviolabilità delle comunicazioni del Presidente è poi espressamente riconosciuta dall'art. 7 della legge 5 giugno 1989, n. 219, in base a cui vige un divieto di disporre intercettazioni telefoniche o di altre forme di comunicazione con l'unica eccezione del caso in cui, messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per alto tradimento o attentato alla Costituzione, il Presidente sia stato preventivamente sospeso dalla carica dalla Corte costituzionale. Pertanto, per l'Avvocatura, la legge disporrebbe un divieto assoluto di captazione delle comunicazioni del Capo dello Stato fintanto che questi è in carica, sicché «*è naturale che debba esistere anche un divieto altrettanto assoluto delle intercettazioni, qualora fossero captate in modo indiretto o casuale*», divieto che «*non può logicamente, anche nel silenzio della legge, non estendersi ad altre fattispecie di reato che possano a diverso titolo coinvolgere il Presidente*» (punto n. 2.2, p. 9 ss.). Alla luce delle considerazioni riportate, l'Avvocatura dello Stato chiede alla Corte di dichiarare che non spettava alla Procura di Palermo omettere l'immediata distruzione delle intercettazioni telefoniche del Presidente, ai sensi dell'art. 271 del c.p.p., né valutarne la rilevanza ai fini del procedimento in corso.

Da questi brevi cenni, emerge un aspetto di sicuro interesse: la Procura di Palermo e l'Avvocatura dello Stato concordano pienamente nel ritenere del tutto irrilevanti ai fini del procedimento le intercettazioni di Napolitano che, pertanto, devono essere distrutte. La controversia riguarda, invece, le modalità da seguire per giungere a tale esito: mentre per l'Avvocatura la distruzione della documentazione relativa alle interlocuzioni del Presidente deve avvenire immediatamente, ad opera del pubblico ministero (ai sensi dell'art. 271, comma terzo, del c.p.p., benché tale articolo assegni invero la decisione al g.i.p.)⁷, secondo la Procura le intercettazioni possono essere distrutte so-

⁷ Sul punto, si veda però la *Memoria del Presidente della Repubblica*, presentata il 23 novembre 2012 dall'Avvocatura dello Stato, p. 13 ss., nella quale si precisa che nel ricorso si richiede l'applicazione

lamente dopo che le parti abbiano potuto esaminarle (art. 268, comma sesto) e, in ogni caso, previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari (art. 269, comma secondo), data l'assenza di una disposizione esplicita che imponga l'immediata distruzione delle intercettazioni «casuali» del Capo dello Stato.

4. Il regime giuridico delle intercettazioni «dirette»

In via preliminare, occorre mettere in evidenza che l'incertezza che da sempre aleggia sui profili della responsabilità del Capo dello Stato deriva anzitutto – se non esclusivamente – dalla stringatezza delle disposizioni costituzionali, le quali sono ben lungi dal tracciare un quadro completo della figura presidenziale nell'ordinamento italiano e tacciono, *in primis*, sul profilo della responsabilità per i c.d. atti extrafunzionali⁸. Invero, la laconicità delle disposizioni costituzionali sulla responsabilità presidenziale – cui si aggiunge, del resto, una certa carenza di disposizioni di legge di attuazione – non discende da una banale dimenticanza del costituente, ma rappresenta una sua consapevole scelta volta a non irrigidire troppo i rapporti tra l'organo e il potere giudiziario, delegando a prassi e norme di correttezza il compito di risolvere gli eventuali conflitti che potevano (astrattamente, si pensava) generarsi⁹. Sennonché, la scelta del silenzio non soltanto non ha sortito gli effetti sperati, ma ha altresì contribuito ad alimentare molti dubbi ermeneutici, segnatamente sul regime degli atti estranei alle funzioni presidenziali, di cui si ha una precisa eco in una serie di precedenti che hanno coinvolto alcune tra le personalità che hanno ricoperto la suprema carica istituzionale (si pensi, in particolare, alle esternazioni di Cossiga ovvero all'inchiesta sui fondi neri del Sisde, che ha interessato Scalfaro).

Riservandoci di tornare sul punto in seguito, conviene anzitutto procedere delimitando i contorni del conflitto tra Presidenza della Repubblica e Procura di Palermo alla luce della natura giuridica delle comunicazioni del Capo dello Stato e della tipologia di captazione delle sue interlocuzioni. Schematizzando, occorre differenziare le attività del Presidente a seconda che siano correlate o meno con l'esercizio delle funzioni; le intercettazioni, invece, vanno distinte sulla base del fatto di essere indirizzate nei confronti di un determinato soggetto – in forma «diretta» o «indiretta», come si vedrà meglio tra breve – ovvero di terzi, con cui questi interloquisca occasionalmente (intercettazioni c.d. «casuali»). Se si fosse trattato di intercettazioni di tipo «diretto», volte

integrale dell'art. 271 del c.p.p., escludendo pertanto che spetti al pubblico ministero la distruzione delle intercettazioni.

⁸ L. PALADIN, *Presidente della Repubblica*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXV, Milano, Giuffrè, 1986, p. 236 ss.

⁹ Sul punto, sia consentito rinviare all'analisi dei lavori costituenti svolta in A. GIGLIOTTI, *La responsabilità del Capo dello Stato per gli atti extrafunzionali*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 129 ss.

cioè a captare le interlocuzioni del Capo dello Stato attraverso il controllo delle sue utenze telefoniche, il conflitto sarebbe stato di immediata soluzione, essendo le intercettazioni in tal caso illegittime: in base all'art. 90 della Costituzione, il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni, salvo il caso di alto tradimento e attentato alla Costituzione, nelle cui ipotesi egli è giudicato dalla Corte costituzionale – nella sua composizione integrata da 16 giudici «aggregati» – previa messa in stato d'accusa da parte del Parlamento in seduta comune. Dal regime di irresponsabilità, che copre esclusivamente gli atti correlati con l'esercizio delle funzioni istituzionali, oltre che in generale dalla posizione complessiva del Capo dello Stato nel quadro istituzionale, si può dedurre agevolmente un principio di inviolabilità che tuteli le attività da lui svolte, tanto più se si pone mente al fatto che le funzioni presidenziali sfuggono ad una precisa classificazione e tipizzazione, potendo essere esercitate invero anche attraverso atti informali o comunque non tipici. L'inviolabilità della figura presidenziale trova puntuale conferma nella disposizione contenuta nell'art. 7 della legge 5 giugno 1989, n. 219, di cui si è già detto in precedenza, in base alla quale il Capo dello Stato non può essere sottoposto ad intercettazioni se non a seguito di messa in stato d'accusa, su delibera dell'apposito *Comitato parlamentare* e, comunque, solamente dopo che la Corte costituzionale ne abbia disposto la sospensione dalla carica. Posto dunque che la Costituzione esenta da responsabilità giuridica tutta la congerie di atti rientranti nel novero delle attribuzioni presidenziali, ne consegue che il Capo dello Stato non può essere sottoposto ad indagini, con l'eccezione della messa in stato d'accusa per i reati presidenziali, purché naturalmente ciò avvenga in conformità con quanto disposto dalla legge n. 219 del 1989, poc'anzi richiamata.

In realtà, la vicenda che ha coinvolto il Presidente Napolitano non rientra affatto nel quadro del giudizio sulle accuse: il Capo dello Stato, infatti, non soltanto non è indagato, ma è altresì interessato da intercettazioni di tipo «casuale», realizzate cioè fortuitamente nel corso di indagini relative ad un procedimento giurisdizionale nei confronti del quale egli è del tutto estraneo. È significativo, a tal proposito, che uno tra i principali argomenti avanzati dall'Avvocatura dello Stato per dimostrare che il Capo dello Stato non possa essere sottoposto ad intercettazioni delle comunicazioni telefoniche – analogamente a quanto sostenuto in sede dottrinale¹⁰ – attenga proprio alla disposizione normativa contenuta nell'art. 7 della legge 5 giugno 1989, n. 219: in virtù del fatto che il Presidente può essere intercettato solamente in caso di messa in stato d'accusa e, in ogni caso, solo dopo che la Corte costituzionale ne abbia disposto la so-

¹⁰ Tra i numerosi interventi, v. in particolare M. AINIS, *Le istituzioni e le persone*, in *Corriere della sera*, 17 luglio 2012; P.A. CAPOTOSTI, *Ristabilire il rispetto della legge*, in *Il Messaggero*, 17 luglio 2012; U. DE SIERVO, *Ristabilire il senso del limite*, in *La Stampa*, 17 luglio 2012; IDEM, *Quirinale, le ragioni di un privilegio*, in *La Stampa*, 2 settembre 2012. Per un'ampia esposizione degli argomenti a favore della tesi in questione, v. F. PATERNITI, *Riflessioni sulla (im)possibilità di svolgere intercettazioni "indirette" nei confronti del Presidente della Repubblica. Il caso del conflitto di attribuzione contro la Procura di Palermo*, in *Federalismi.it*, 2012, n. 21, p. 20 ss.

suspensione dalla carica, per l'Avvocatura ne consegue che egli non può essere sottoposto ad intercettazioni delle comunicazioni se non nel caso anzidetto e *giammai* mentre perdura la carica.

Tuttavia, il ragionamento dell'Avvocatura dello Stato non è così scontato per almeno due ordini di motivi: in primo luogo, il regime di cui all'art. 90 della Costituzione – per opinione pressoché unanime in dottrina, suffragata da una ricca e consolidata giurisprudenza¹¹ – riguarda esclusivamente gli atti presidenziali compiuti nell'esercizio delle funzioni; non tutte le comunicazioni del Capo dello Stato, però, attengono al suo ruolo di Presidente, da cui il problema della distinzione tra sfera funzionale e sfera privata, particolarmente delicato di fronte ad atti informali come esternazioni e comunicazioni. In secondo luogo, il richiamo alla legge in questione risulta problematico poiché essa, come si può intuire *ictu oculi* già dal titolo – *Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione* –, sembra doversi applicare solamente qualora il Capo dello Stato, per l'appunto, sia stato messo in stato d'accusa per alto tradimento ed attentato alla Costituzione. In realtà, la legge n. 219 del 1989 non dispone alcunché per il caso in cui il Capo dello Stato sia intercettato «casualmente» nell'ambito di un procedimento che non lo veda come indagato, né tanto meno per quello in cui il Presidente sia sottoposto a indagini per fatti che esulano dall'esercizio delle sue funzioni. Con il che, il discorso si sposta inevitabilmente sui due profili poc'anzi richiamati.

5. La problematica distinzione tra sfera funzionale e sfera privata

Se le intercettazioni «dirette» del Capo dello Stato sono legittime solamente nella misura in cui esse siano realizzate ai sensi dell'art. 7 della legge n. 219 del 1989, molto dubbia è, per contro, la possibilità di sottoporre il Presidente a misure restrittive della libertà personale ove i fatti contestati difettino di collegamento con le sue funzioni istituzionali. La distinzione tra le due sfere, quella ufficiale e quella privata, non è sempre agevole poiché le attribuzioni costituzionali spettanti al Capo dello Stato sono tali da non richiedere sempre e necessariamente l'adozione di atti formali, prestandosi talvolta ad essere espletate anche attraverso comportamenti di natura informale. Segnatamente, dichiarazioni o lettere rivolte alle forze politiche ed agli organi costituzionali, per richiamare gli stessi all'adempimento di doveri istituzionali o a far conoscere il proprio orientamento su un determinato argomento; dichiarazioni rilasciate in corri-

¹¹ Si veda, in particolare, la sentenza n. 154 del 2004 della Corte costituzionale, relativa al «caso Cossiga», in cui la Corte afferma (punto n. 6 del *Considerato in diritto*) che non può essere condivisa «la tesi secondo cui anche gli atti extrafunzionali [...] del Presidente della Repubblica dovrebbero ritenersi coperti da irresponsabilità», giacché «una cosa è fuori discussione: l'art. 90 della Costituzione sancisce la irresponsabilità del Presidente [...] solo per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni».

spondenza di eventi ufficiali; interviste concesse agli organi di stampa; messaggi, comunicazioni e note rese pubbliche attraverso il sito istituzionale e così via; si tratta indubbiamente di atti e comportamenti privi di carattere formale che, non per questo, esulano dall'esercizio delle funzioni presidenziali qualora siano connessi o comunque strumentali al ruolo che la Costituzione assegna al Capo dello Stato¹². D'altro canto, è di tutta evidenza che le modalità di esercizio delle funzioni presidenziali siano profondamente mutate nell'arco di tempo trascorso dal momento dell'entrata in vigore della Carta costituzionale sino ad oggi e, in particolare, che si sia registrata una tendenza sempre più accentuata all'uso di strumenti di comunicazione attraverso cui il Presidente tende a dialogare con i vari attori politico-istituzionali¹³. Si deve pertanto ritenere che anche una telefonata possa rientrare nell'esercizio delle funzioni presidenziali, quando ad esempio sia finalizzata a interloquire con altri organi dello Stato su questioni di carattere istituzionale¹⁴. Del resto, la fluidità dei poteri spettanti al Capo dello Stato, i quali sfuggono – per loro intrinseca natura – ad una precisa tipizzazione e delimitazione, rende difficile enucleare, anche a titolo meramente esemplificativo, le diverse ipotesi in relazioni a cui una conversazione telefonica del Capo dello Stato possa rientrare pienamente nell'esercizio delle funzioni costituzionali. Ovviamente, da quanto detto non si può certo trarre la conclusione per cui tutte le comunicazioni tenute dal Capo dello Stato nel corso del settennato siano riconducibili alla sfera funzionale, giacché così argomentando si giungerebbe evidentemente a creare una indebita commistione tra il *munus* e la persona fisica, con la conseguenza di attrarre nella sfera funzionale ogni attività svolta dal titolare della carica istituzionale per il solo fatto che essa è stata posta in essere nel corso del mandato dal soggetto che occupa, seppure temporaneamente, l'ufficio presidenziale.

Posto ciò, sorprende che nel ricorso l'Avvocatura dello Stato glissi totalmente sul punto, quasi che le comunicazioni del Capo dello Stato debbano essere considerate sempre e comunque espressione dell'organo costituzionale. Tesi, questa, naturalmente non condivisibile, poiché non tutte le esternazioni o comunicazioni rilasciate da parte del Presidente della Repubblica sono per ciò stesso rese nell'esercizio delle funzioni:

¹² G. MOTZO, *Il potere presidenziale di esternazione e di messaggio (Appunti)*, in *Archivio giuridico "Filippo Serafini"*, 1957 (vol. CLII), n. 1-2, p. 23 ss.

¹³ Su questo aspetto, si rinvia *ex plurimis* alle analisi svolte da G. D'ORAZIO, *Sul «nuovo corso» delle esternazioni presidenziali (1978-1982)*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1983, n. 2, p. 432 ss.; T. MARTINES, *Il potere di esternazione del Presidente della Repubblica*, in G. SILVESTRI (a cura di), *La figura e il ruolo del Presidente della Repubblica nel sistema costituzionale italiano*, Milano, Giuffrè, 1985, p. 135 ss.; M.C. GRISOLIA, *Potere di messaggio ed esternazioni presidenziali*, Milano, Giuffrè, 1986, p. 18 ss.; EADEM, *Le esternazioni*, in A. RUGGERI (a cura di), *Evoluzione del sistema politico-istituzionale e ruolo del Presidente della Repubblica*, Torino, Giappichelli, 2011, p. 177 ss.; A. PACE, *Esternazioni presidenziali e forma di governo. Considerazioni critiche*, in IDEM, *I limiti del potere*, Napoli, Jovene, 2008, p. 53 ss.

¹⁴ In tal senso, in relazione al caso che ha interessato il Presidente Napolitano, v. F. PATERNITI, *Riflessioni sulla (im)possibilità di svolgere intercettazioni "indirette" nei confronti del Presidente della Repubblica*, cit., p. 15 ss.

in assenza di nesso funzionale con le attribuzioni costituzionali – per quanto talvolta sia difficile individuare la linea di confine – si deve infatti ritenere esse siano proferite dalla persona fisica che detiene temporaneamente la carica istituzionale e non siano invece espressione dell'organo stesso. Così argomentando, ci si scontra peraltro con la dibattuta *querelle* della (presunta) inviolabilità del Capo dello Stato per gli atti estranei all'esercizio delle funzioni. In realtà, non vi sono dubbi sul fatto che il Presidente della Repubblica sia pienamente responsabile, civilmente e penalmente, degli eventuali illeciti commessi nella qualità di privato cittadino, giacché – per dirla con Esposito – negli ordinamenti democratici non vi è spazio per alcun «principe o suddito sciolto dalle leggi»¹⁵: l'irresponsabilità, ai sensi dell'art. 90 della Costituzione, copre esclusivamente gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni istituzionali, siano essi controfirmati o meno. È invece molto controverso se il Presidente possa essere sottoposto ad un procedimento giurisdizionale – in modo particolare, ad un procedimento in sede penale – nel corso del mandato ovvero se, nei suoi confronti, debba ritenersi operante una forma di garanzia atta a proteggerlo da iniziative della magistratura che possano impedirne il sereno esercizio delle funzioni e lederne il prestigio. Parte della dottrina, infatti, deduce dal testo costituzionale un principio di inviolabilità della persona del Capo dello Stato, in base al quale egli – benché responsabile – sarebbe coperto, nel corso del mandato, da una garanzia di natura processuale e potrebbe rispondere dei reati comuni solo alla fine del settennato¹⁶. Altra dottrina, tuttavia, si colloca in senso diametralmente opposto, negando che il Presidente goda di uno *status* differenziato rispetto a quello dei cittadini comuni nei riguardi della giurisdizione penale, sicché egli potrebbe essere sottoposto ad un procedimento penale anche nel corso del mandato, prescindendo dunque da un'eventuale decisione di rassegnare le dimissioni dalla carica ricoperta¹⁷.

¹⁵ C. ESPOSITO, *Eguaglianza e giustizia nell'art. 3 della Costituzione italiana*, Padova, CEDAM, 1953, p. 14.

¹⁶ La tesi dell'improcedibilità è sostenuta in dottrina, con differenti sfumature, da E. CROSA, *Gli organi costituzionali e il Presidente della Repubblica nella Costituzione italiana*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1951, n. 1, p. 107 ss.; F. PERGOLES, *Diritto costituzionale*, I, quindicesima edizione, Padova, CEDAM, 1962, p. 429 s.; C. LAVAGNA, *Istituzioni di diritto pubblico*, quinta edizione, Padova, CEDAM, 1982, p. 699; G. BETTIOL - L. PETTOELLO MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, dodicesima edizione, Padova, CEDAM, 1986, p. 191; L. CHIEFFI, *Esternazioni extrafunzionali e responsabilità del Presidente della Repubblica*, in *Rassegna di diritto civile*, 1994, n. 3, p. 683 ss.; U. DE SIERVO, *La responsabilità penale del Capo dello Stato*, in M. LUCIANI - M. VOLPI (a cura di), *Il Presidente della Repubblica*, Bologna, Il Mulino, 1997, p. 360 ss.; T. MARTINES, *Diritto costituzionale*, nona edizione a cura di Gaetano Silvestri, Milano, Giuffrè, 1997, p. 565; M. MAZZIOTTI DI CELSO - G. SALERNO, *Manuale di diritto costituzionale*, terza edizione, Padova, CEDAM, 2005, p. 360; G.U. RESCIGNO, *Corso di diritto pubblico*, undicesima edizione, Bologna, Zanichelli, 2007, p. 452 s.

¹⁷ A favore della piena responsabilità giuridica, ivi inclusa la possibilità di instaurare un procedimento civile o penale nel corso del mandato, v. A. AMORTH, *La Costituzione italiana. Commento sistematico*, Milano, Giuffrè, 1948, p. 125; T. MARCHI, *Il Capo dello Stato*, in *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, diretto da Piero Calamandrei e Alessandro Levi, vol. II, Firenze, Barbera, 1950, p. 123 s.; P. ROSSI, *Lineamenti di diritto penale costituzionale*, Palermo, Priulla, 1954, p. 224; S. RICCIO, *Il processo pe-*

Seguendo quest'ultima linea interpretativa – che sembra trovare piena conferma nella più recente giurisprudenza costituzionale, in particolare nella sentenza n. 262 del 2009 –, le intercettazioni «dirette» del Capo dello Stato sarebbero del tutto legittime qualora l'autorità giudiziaria intendesse indagare su fatti estranei all'esercizio delle sue funzioni; solo accogliendo la tesi opposta, ed ammettendo dunque l'inviolabilità del Presidente anche per la sfera extrafunzionale, si potrebbe invece giustificare l'illegittimità non soltanto delle intercettazioni «dirette», ma anche di quelle «casuali». Senonché, è stato giustamente osservato che, in relazione alle conversazioni telefoniche, la distinzione tra sfera funzionale e sfera privata perda di rilievo, nel senso che la tutela della libertà e della segretezza delle proprie comunicazioni, ove predisposta dall'ordinamento, prescinde dalla natura delle stesse: essa, per evidenti motivi, non può essere predeterminata *ab externo*, salvo violare la segretezza che, in ipotesi, si dovrebbe per l'appunto salvaguardare¹⁸. In altri termini, o si sostiene che le comunicazioni del Capo dello Stato non siano inviolabili se non nei limiti di quanto tassativamente indicato dalla legge, oppure non resta che affermare che esse sono *sempre e comunque* coperte da riservatezza, quale che sia la loro natura giuridica, ferma restando l'eccezione prevista dall'art. 7 della legge n. 219 del 1989. Su questo punto si tornerà tra un attimo; per il momento, basti solamente osservare che ritenere il Capo dello Stato immune da intercettazioni significa escludere che egli, nel corso del settennato, possa essere sottoposto ad un procedimento penale anche per reati comuni: posto che, come si è osservato, l'inviolabilità non potrebbe che coprire *tutte* le comunicazioni del Capo dello Stato, siano esse riconducibili o meno all'esercizio delle funzioni istituzionali, data l'impossibilità di discernere *ab externo* la loro natura, sarebbe un con-

nale avanti la Corte costituzionale, Napoli, Jovene, 1955, p. 69; C. TAORMINA, *Procedimenti e giudizi di accusa*, Milano, Giuffrè, 1978, p. 86 ss.; L. CARLASSARE, *Art. 90*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di Giuseppe Branca, Bologna, Zanichelli, 1983, p. 150 ss.; G. DI RAIMO, *Reati ministeriali e presidenziali*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXVIII, Milano, Giuffrè, 1987, p. 1159 s.; F. DIMORA, *Alla ricerca della responsabilità del Capo dello Stato*, Milano, Giuffrè, 1991, p. 111 ss.; C. ROSSANO, *Presidente della Repubblica. I) Diritto costituzionale*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XXIV, Roma, Treccani, 1991, p. 5 s.; S. ARDIZZONE, *La responsabilità del Presidente della Repubblica per gli atti commessi al di fuori dell'esercizio delle funzioni*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1996, n. 1, p. 144 ss.; G. MARAZZITA, *La perseguibilità del Presidente della Repubblica per reati comuni*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, 1996, n. 3-4, p. 79 ss.; P. VERONESI, *Responsabilità penale costituzionale del Presidente della Repubblica (giudizio sulla)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. XIII, Torino, UTET, 1997, p. 277 s.; A. PACE, *Le forme extrapenali di responsabilità del Capo dello Stato*, in *Scritti in onore di Serio Galeotti*, vol. II, Milano, Giuffrè, 1998, ora in IDEM, *I limiti del potere*, cit., p. 25 s.; L. CARLASSARE, *Responsabilità giuridica e funzioni politico-costituzionali: considerazioni introduttive*, in L. CARLASSARE (a cura di), *Diritti e responsabilità dei soggetti investiti di potere*, Padova, CEDAM, 2003, p. 5 ss.; A. RUGGERI - A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, quarta edizione, Torino, Giappichelli, 2009, p. 300; A. SPADARO, *I diversi tipi di responsabilità del Capo dello Stato nell'attuale forma di governo italiana*, in A. RUGGERI (a cura di), *Evoluzione del sistema politico-istituzionale e ruolo del Presidente della Repubblica*, cit., p. 223.

¹⁸ Su questo aspetto, v. il testo della *Memoria di costituzione della Procura della Repubblica di Palermo nel giudizio per conflitto di attribuzione*, punto n. 8.2, p. 24 s. In dottrina, si veda R. ORLANDI, *Le parole del Presidente (a proposito del conflitto fra Presidenza della Repubblica e Procura di Palermo, circa il destino di comunicazioni casualmente intercettate)*, in www.forumcostituzionale.it, p. 3 ss.

trosenso considerare il Presidente del tutto responsabile di fronte alla magistratura per gli atti extrafunzionali, ma al contempo esente da misure restrittive della sua libertà personale.

6. Il regime delle intercettazioni «casuali»

Alle incertezze descritte, infine, si aggiunge la difficoltà di definire con precisione quale sia il regime delle intercettazioni «casuali» delle comunicazioni del Capo dello Stato rispetto a quelle «dirette», vista l'assenza di dati normativi espliciti cui attingere. Valido ausilio, però, potrebbe giungere dall'analisi della disciplina recentemente introdotta in materia di intercettazioni «casuali» dei membri del Parlamento: si tratta dell'art. 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140. Ai sensi della disposizione, qualora il giudice per le indagini preliminari ritenga necessario utilizzare le intercettazioni di comunicazioni alle quali abbiano preso parte dei membri del Parlamento, nel corso di un procedimento riguardante terzi, è tenuto a richiedere apposita autorizzazione – di carattere ovviamente «successivo» – alla Camera di appartenenza; in caso di diniego, la documentazione deve essere immediatamente distrutta ed è inutilizzabile in ogni stato e grado del procedimento. La legge oltrepassa quindi il perimetro tracciato dall'art. 68 della Costituzione, poiché le intercettazioni «casuali», a ben vedere, sfuggono alla disciplina costituzionale che si interessa esclusivamente di quelle «dirette» ed «indirette». Queste, in estrema sintesi, le indicazioni che si possono trarre dalla sentenza 23 novembre 2007, n. 390, della Corte costituzionale, nella quale il giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi sulla conformità a Costituzione *in parte qua* della disposizione, ha ricondotto nell'alveo delle garanzie di cui al terzo comma dell'art. 68 esclusivamente le intercettazioni «dirette» – realizzate cioè direttamente sulle utenze in uso al parlamentare – e quelle «indirette», realizzate controllando non già le utenze dell'interessato, bensì quelle dei suoi abituali interlocutori: ciò che conta, infatti, non è la titolarità dell'utenza, ma la direzione dell'atto investigativo. Altra cosa, invece, le intercettazioni «casuali», in relazione alle quali non si potrebbe in alcun modo ipotizzare un'autorizzazione preventiva, data l'accidentalità delle stesse: esse esulano pertanto dal raggio di operatività della garanzia dell'inviolabilità parlamentare, poiché l'eventualità che l'atto investigativo sia espressione di un atteggiamento volto a perseguire l'organo costituzionale o comunque interferire nell'esercizio delle sue funzioni resta esclusa proprio dal carattere fortuito delle medesime. Il regime delle intercettazioni «casuali», per tali ragioni, va distinto da quello di cui all'art. 68 giacché non possiede una *eadem ratio* – da rintracciarsi sul piano del diritto alla riservatezza *ex art. 15 Cost.*, piuttosto che su quello della tutela della funzione costituzionale – e non è «costituzionalmente imposto». La distruzione delle comunicazioni fortuitamente captate, in caso di diniego dell'autorizzazione, determina peraltro un'indebita disparità di tratta-

mento fra il parlamentare ed i terzi, nonché tra gli stessi terzi, conferendo un'immunità a vantaggio di soggetti che non avrebbero alcun titolo per usufruirne¹⁹.

Certo, la posizione costituzionale del Presidente della Repubblica è indubbiamente peculiare rispetto a quella dei parlamentari e, del resto, la guarentigia di inviolabilità predisposta in favore di questi ultimi presenta connotazioni differenti, andando a tutelare una sfera di attività estranea all'esercizio delle funzioni, che – al contrario – si estrinseca principalmente per mezzo di «opinioni e voti». Tuttavia, la giurisprudenza costituzionale pone chiaramente su un piano diverso le intercettazioni «dirette» o «indirette» rispetto a quelle «casuali», alle prime non assimilabili e la cui disciplina – verosimilmente – è di dubbia conformità a Costituzione²⁰. Di fronte al presente quadro normativo e giurisprudenziale, il richiamo operato all'art. 7 della legge n. 219 del 1989, per giustificare il divieto di intercettazioni «casuali» del Capo dello Stato, risulterebbe essere del tutto inconfidente. Nel caso di specie, dunque, sembra piuttosto di essere di fronte ad una lacuna normativa, da colmare – vista la difficoltà di individuare fattispecie analoghe – ricorrendo ai principi generali dell'ordinamento.

Come interpretare il silenzio normativo? Si giunge qui ad un significativo parallelismo con il regime giuridico degli atti privati del Capo dello Stato, in relazione ai quali buona parte della dottrina argomenta l'insussistenza di guarentigie in virtù della mancanza di un riferimento costituzionale esplicito. Le prerogative degli organi costituzionali, secondo questo indirizzo, derogano a principi fondamentali dell'ordinamento, quali in particolare l'eguaglianza formale e la parità di trattamento davanti alla giurisdizione, sicché esse devono essere espressamente previste da disposizioni costituzionali le quali, essendo di carattere eccezionale, sono insuscettibili di interpretazione analogica. Il silenzio della Costituzione, quindi, deve essere interpretato nel senso di escludere qualunque deroga ai principi suddetti e, pertanto, qualsivoglia guarentigia di natura processuale o addirittura sostanziale. A ciò si aggiunga che, più in generale, il

¹⁹ Corte costituzionale, sentenza 23 novembre 2007, n. 390, punto n. 5 del *Considerato in diritto*. La Corte, in ragione di quanto detto, si pronuncia per l'illegittimità della disposizione, nella parte in cui stabilisce «che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento, le cui conversazioni o comunicazioni sono state intercettate».

La declaratoria di illegittimità costituzionale comporta che l'autorità giudiziaria non debba munirsi dell'autorizzazione della Camera, qualora intenda utilizzare le intercettazioni solo nei confronti dei terzi. Invece, qualora si voglia far uso delle intercettazioni sia nei confronti dei terzi che del parlamentare, il diniego dell'autorizzazione non comporterà l'obbligo di distruggere la documentazione delle intercettazioni, la quale rimarrà utilizzabile limitatamente ai terzi».

²⁰ La Corte, seppure in forma velata, sembra infatti dubitare fortemente della conformità a Costituzione dell'autorizzazione successiva per le intercettazioni «casuali». In tal senso, N. ZANON, *Il regime delle intercettazioni "indirette" e "occasional" fra principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione e tutela della funzione parlamentare*, in *Federalismi.it*, 2007, n. 23, p. 4; T.F. GIUPPONI, *Le intercettazioni "indirette" nei confronti dei parlamentari e la legge n. 140/2003: cronaca di un'illegittimità costituzionale (pre)annunciata*, in *www.forumcostituzionale.it*; G. GIOSTRA, *La disciplina delle intercettazioni fortuite del parlamentare è ormai una dead rule walking*, in *Cassazione penale*, 2008, n. 1, p. 61 ss.

principio della riservatezza delle comunicazioni del Presidente, sia esso implicito o connaturato allo *status* giuridico dell'organo, andrebbe inevitabilmente bilanciato con altri valori costituzionali e, *in primis*, con il diritto alla difesa in giudizio dei terzi interessati, che dalle intercettazioni potrebbero trarre elementi utili a fini processuali²¹.

Il parallelismo tra le due fattispecie, però, risiede anche in un altro aspetto: come anticipato, si può sostenere che il Capo dello Stato non possa essere sottoposto a limitazioni del diritto alla riservatezza delle sue comunicazioni – e, più in generale, della propria libertà personale – solamente se si ammette che la sua persona sia inviolabile per tutta la durata del settennato, anche in relazione ai suoi atti privati. Se così non fosse, ci si troverebbe di fronte all'aporia di un Presidente nei cui confronti la magistratura potrebbe avviare un procedimento giurisdizionale, senza però poter usufruire dei principali strumenti investigativi; conseguentemente, ove si ritenga che il Capo dello Stato possa essere processato per reati comuni nel corso del suo mandato, e che quindi nei suoi confronti l'autorità giudiziaria possa disporre misure limitatrici delle sue libertà personali, *a fortiori* si deve ammettere che un'intercettazione occasionale delle sue comunicazioni, realizzata in un procedimento verso terzi che non lo coinvolga in alcun modo, sia del tutto legittima qualora regolarmente autorizzata.

7. Conclusioni

Quanto detto sinora non induce necessariamente a considerare infondato il ricorso del Presidente della Repubblica. Non si può certo trascurare che trascinare il Capo dello Stato in vicende processuali che non lo coinvolgano sia quanto meno inopportuno se non addirittura destabilizzante, tanto più se si osserva che, nel presente caso, esistevano probabilmente ampi margini per evitare il conflitto ricorrendo, come è stato osservato, alla leale collaborazione tra i poteri²². Ad ogni modo, la soluzione per tutelare la carica presidenziale da indebite intromissioni non può passare dalla strada impervia volta a dedurre l'invulnerabilità delle sue comunicazioni dalla legge n. 219 del 1989. In definitiva, in assenza di disposizioni *ad hoc* e data la difficoltà (o l'impossibilità) di prendere in esame fattispecie simili ai fini di un'interpretazione analogica volta a colmare la lacuna esistente, sembra di dover procedere in altro modo e indagare, piuttosto, sull'esistenza di norme o principi impliciti che operino ad un livello più alto della legge

²¹ Su tale profilo, v. F. CERRONE, *Presidente della Repubblica e magistratura: conflitto o leale collaborazione?*, in *Rivista AIC*, 2012, n. 4, p. 3 ss.; C. PANNAICUOLI, *La riservatezza dei colloqui del Presidente della Repubblica nel conflitto di attribuzioni con la Procura di Palermo*, in www.forumcostituzionale.it, p. 8; A. PIROZZOLI, *L'immunità del Presidente della Repubblica davanti alla Corte costituzionale: i dubbi della vigilia*, *ivi*, p. 8.

²² G. ZAGREBELSKY, *Napolitano, la Consulta e quel silenzio sulla Costituzione*, in *La Repubblica*, 17 agosto 2012; F. CERRONE, *Presidente della Repubblica e magistratura: conflitto o leale collaborazione?*, *cit.*, p. 6 ss.

ordinaria, vale a dire a livello costituzionale. In altri termini, occorre chiedersi se, alla luce del dettato costituzionale, il Presidente della Repubblica sia tutelato da una forma di inviolabilità che lo esenti da provvedimenti restrittivi della sua libertà personale, ovvero se egli non sia da considerare alla stregua di un comune cittadino, al di fuori dei casi in cui la Costituzione non preveda diversamente.

Già in Assemblea costituente si osservava che per quanto atteneva al rapporto tra le supreme cariche e la giurisdizione, data l'estrema delicatezza, era meglio demandare la soluzione alla prassi, piuttosto che a rigide ed inderogabili norme positive²³; parimenti, autorevole dottrina ha evidenziato che in situazioni del genere è opportuno ricorrere a norme di correttezza costituzionale²⁴. Più in generale, però, la via per riconoscere l'assoluta riservatezza delle comunicazioni del Capo dello Stato non può che scaturire da una lettura delle disposizioni costituzionali dalle quali desumere un generale principio di inviolabilità, la cui *ratio* è quella di consentire all'organo di adempiere alle attribuzioni costituzionali assegnate²⁵: inviolabilità che dovrebbe tutelare le sue attività, le sue comunicazioni e – probabilmente – anche la sfera estranea alle funzioni istituzionali. Questa ricostruzione sembra essere fatta propria, seppur velatamente, anche dall'Avvocatura, nel fugace passaggio in cui essa evidenzia che la riservatezza delle comunicazioni del Capo dello Stato «*non può logicamente, anche nel silenzio della legge, non estendersi ad altre fattispecie di reato che possano a diverso titolo coinvolgere il Presidente*». Qualora la Corte la condividesse, essa potrebbe asserire l'illegittimità delle intercettazioni delle comunicazioni del Capo dello Stato benché di natura fortuita e casuale, o in alternativa – come è stato suggerito in dottrina – potrebbe sollevare dinanzi a se stessa la *quaestio legitimitatis* dell'art. 7 della legge n. 219 del 1989, nella parte in cui non prevede che il Presidente della Repubblica, nel corso del mandato, non possa essere soggetto ad intercettazione alcuna delle sue comunicazioni, neppure in maniera episodica²⁶. Ad ogni modo, sull'opportunità di una disciplina, naturalmente di rango costituzionale, volta a tutelare il Presidente della Repubblica attraverso una forma di inviolabilità della sua persona, della sua attività e delle sue comunicazioni non

²³ Si veda, in proposito, il discorso di Meuccio Ruini tenuto nella seduta del 24 ottobre 1947, nella quale il Presidente della Commissione dei 75 si esprimeva in tal senso circa la scelta di non inserire in Costituzione una disposizione esplicita volta a tutelare il Capo dello Stato per i reati comuni attraverso una apposita garanzia. Le dichiarazioni di Ruini sono integralmente riportate in *Assemblea Costituente, seduta antimeridiana di venerdì 24 ottobre 1947*, p. 1513 s.

²⁴ In particolare, v. C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, I, decima edizione a cura di F. Modugno, A. Baldassarre e C. Mezzanotte, Padova, CEDAM, 1991, p. 555.

²⁵ In questo senso, v. T.F. GIUPPONI, *Il conflitto tra Presidenza della Repubblica e Procura di Palermo: problematiche costituzionali in tema di inviolabilità del Capo dello Stato*, in www.forumcostituzionale.it, p. 8 ss.

²⁶ Per questa soluzione, in senso critico, v. A. ANZON DEMMIG, *La motivazione del ricorso presidenziale contro la Procura della Repubblica di Palermo: qualche osservazione critica*, in www.forumcostituzionale.it, p. 16 s., che tuttavia la considera come l'alternativa meno criticabile sul piano dell'opportunità.

sembra potersi dubitare; se, dal quadro costituzionale vigente, sia già possibile cogliere indicazioni in tal senso, spetta alla Corte costituzionale stabilirlo.

Forum di Quaderni Costituzionali